

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MAGGIO 2014

(proposta dalla G.C. 1 aprile 2014)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LEVI Marta	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CUNTRO' Gioacchino		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - MAGLIANO Silvio.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: FCT HOLDING S.R.L. A SOCIO UNICO COMUNE DI TORINO. MODIFICA STATUTO SOCIALE.

Proposta del Sindaco Fassino.

Il Comune di Torino partecipa al 100% nella società "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico, già "FCT S.r.l." (d'ora in poi anche "FCT"), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, con capitale pubblico incredibile, deliberato e sottoscritto di Euro 335.000.000,00.

Detta società è una società strumentale cosiddetta in house dell'ente stesso. Essa è stata costituita con atto a rogito del Notaio Marocco in Torino in data 18 dicembre 2003, rep. n. 140730/61271, in esecuzione della deliberazione n. 165 del Consiglio Comunale in data 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064), con la specifica finalità di svolgere le attività di assunzione e gestione delle partecipazioni in società di capitali partecipate dal Comune di Torino, prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche.

Ad oggi, dopo la trasformazione in "holding" approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064), FCT ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico e si propone quale "strumento" per "una corretta azione dell'ente locale di riferimento, nonché per coadiuvare e fornire servizi alle società facenti parte del gruppo e supportare gli organi politici nelle decisioni strategiche, senza sostituirsi all'ente nell'assunzione delle decisioni che sono di specifica pertinenza dell'ente locale, secondo le vigenti norme di legge, come affermato dalla magistratura contabile".

L'oggetto sociale di FCT consiste nell'attività di:

- "- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);
- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo B);
- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Torino;
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali;

- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino.

Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.".

Ad oggi, FCT partecipa nelle seguenti società:

Società	n. azioni	%
AMIAT S.p.A	45.747	51
GTT S.p.A.	76.006.664	100
FSU S.r.l.	175.000.000 (valore quote)	50
TNE S.p.A.	26.800.000	43,54
SAGAT S.p.A.	250.223	10
Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.	39.000	20
SITAF S.p.A.	1.342.243	10,6527
Smat S.p.A.	300.618	5,62
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.	30.000	5
Agenzia di Pollenzo S.p.A.	193.750	3,29
Banca Popolare Etica	1.000	0,11
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	308.727	0,463
Autostrada Torino Savona S.p.A.	66.253	0,02
IREN S.p.A.	94.500.000 (azioni di risparmio)	11,358

Con nota del 14 maggio 2013 Prot. 1044/2013 il Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali della Città di Torino rappresentava a tutte le società controllate e, quindi, anche a FCT la necessità di procedere con un aggiornamento dello statuto sociale in ottemperanza alla sopravvenuta normativa in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2 (Legge n. 120/2011 e Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, entrato in vigore a decorrere dal 12 febbraio 2013) secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale approvati con deliberazione del 6 maggio 2013 (mecc. 2013 01059/064).

Con detto provvedimento, infatti, il Consiglio Comunale approvava gli adeguamenti degli statuti sociali delle società controllate in ottemperanza alla nuova normativa in materia, prevedendo sin dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato fosse non inferiore ad un terzo.

In data 12 marzo 2014 con Nota Prot. 34/2014 l'Amministratore Unico della società FCT proponeva al Socio Comune le modifiche al vigente statuto sociale al fine di adeguare lo statuto stesso alle nuove norme sulla parità di accesso del genere meno rappresentato nonché ulteriori modifiche di mera precisazione e ulteriori modifiche di adeguamento alla normativa nel frattempo sopravvenuta di seguito riportata:

- D.Lgs. 39/2010 - Legge 12 novembre 2011 n. 183/2011 e successiva modifica ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legge 5/2012, convertito nella Legge 4 aprile 2012 n. 35/2012,

in tema di composizione degli organi di controllo nelle società di capitali (Collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale);

- articolo 4 del Decreto Legge 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 come successivamente modificato dal comma 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cosiddetta Legge di Stabilità 2014), entrata in vigore dal 1 gennaio 2014, in tema di composizione degli organi di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

Pertanto, di seguito si riportano tutte le proposte di modifica dello statuto di FCT, meglio evidenziate nel testo che allega al presente provvedimento quale Allegato 1, e precisamente:

- articolo 1 "Denominazione sociale": si propone la sostituzione di "S.R.L." con "S.r.l.";
- articolo 5 "Domicilio" e articolo 6 "Capitale sociale - Quote di partecipazione": la proposta di modifica comporta solo una correzione formale del testo;
- articolo 9 "Decisioni dei soci - Programmazione e Controllo del socio unico - Comunicazioni al socio unico": si propone l'inserimento di "organo di controllo" al posto di "sindaci" come adeguamento della nuova normativa sull'organo di controllo;
- articolo 10 "Programmazione e controllo sulle società in house partecipate dalla Holding - Nomina degli organi delle società partecipate": detta modifica comporta l'inserimento del riferimento alla normativa in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo anche con esplicito riferimento alle società partecipate di FCT;
- articolo 11 "Assemblea": si propone l'inserimento dell'opzione della "seconda convocazione" dell'adunanza assembleare. Il Codice Civile non prevede l'assemblea in seconda convocazione per le società a responsabilità limitata. Tuttavia nell'ambito della più ampia autonomia statutaria, detta opzione è consentita se espressamente prevista nell'atto costitutivo. La proposta di modifica dello statuto sociale in tal senso consentirebbe un più agevole svolgimento delle assemblee e, quindi, si giustifica per ragioni di opportunità;
- sempre all'articolo 11 "Assemblea" si propone l'inserimento della modalità di tele-video conferenza per lo svolgimento delle assemblee, modalità consentita come opzionale dal Codice Civile stesso all'indomani della Riforma del Diritto Societario ex D.Lgs. n. 6/2003 (e s.m.i.). Detta modalità consente lo svolgimento delle adunanze assembleari in forma più flessibile e tiene conto della ormai consolidata prassi societaria, peraltro agevolata dai più moderni sistemi telematici di uso corrente; al riguardo si precisa che la formulazione di detto comma recepisce la massima del Consiglio Notarile di Milano sul tema "assemblea in videoconferenza";
- articolo 12 "Amministrazione" si propone:
  - (i) l'adeguamento dell'articolo alla normativa sulla parità accesso organi di cui alla Legge n. 120/2011, secondo gli indirizzi deliberati sullo stesso tema dal Consiglio Comunale con precedente deliberazione in data 6 maggio 2013 (mecc. 2013 01059/064). Con detto provvedimento, infatti, il Consiglio Comunale ha approvato

fin dal primo rinnovo degli organi, che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato sia pari ad un terzo;

- (ii) l'inserimento del comma "Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia" consente di adeguare la clausola statutaria alla normativa vigente in materia di composizione degli organi delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta di cui all'articolo 4 comma 5, del Decreto Legge 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 e s.m.i., dopo la modifica di cui all'articolo 1 comma 562 della Legge di Stabilità 2014. L'articolo 4 comma 5 citato ad oggi recita "5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
- (iii) ulteriori precisazioni e correzioni formali con l'indicazione generica del "organo di controllo" al posto di "sindaci", come adeguamento della nuova normativa sull'organo di controllo sopra citata;
- articolo 15 "Compensi" si propone una correzione formale con indicazione del "organo di controllo" anziché dei "sindaci", come adeguamento della nuova normativa sull'organo di controllo sopra citata;
  - all'articolo 19 rubricato "Collegio Sindacale" si propone la modificazione della stessa rubrica in "Organo di controllo" in accoglimento della modificazione normativa introdotta dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183 e dal successivo Decreto Legge n. 5/2012 convertito

in Legge 4 aprile 2012, n. 35 sul tema della composizione degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata.

Con l'entrata in vigore di dette nuove disposizioni è stato riformulato l'articolo 2477 Codice Civile rubricato "Sindaco e revisore legale dei conti" che ad oggi così recita:

"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".

La norma, come chiarito dalla Massima n.124/2012 del Consiglio Notarile di Milano, stabilisce che la funzione di controllo (nelle S.r.l.) è affidata ad un organo monocratico (sindaco unico o revisore legale) "salvo che lo statuto della società non disponga diversamente".

Così, infatti, recita la Massima n. 124/2012 "In base all'attuale formulazione dell'art. 2477 Codice Civile - come da ultimo modificato dall'articolo 35 Decreto Legge 5/2012, convertito nella Legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 - il regime legale dei controlli nella S.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 Codice Civile) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".

L'organo monocratico, come chiaramente indica l'articolo 2477, comma 5 riformulato dalla Legge 35/2012, riguarda anche le S.r.l. che rientrano nei quattro casi di nomina obbligatoria: a) capitale sociale non inferiore a Euro 120.000; b) redazione obbligatoria del bilancio consolidato; c) controllo di altra società obbligata alla revisione legale; d) superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti dimensionali previsti per il bilancio abbreviato (art. 2435 bis, Codice Civile).

I Notai Milanesi con la massima n. 124/2012 hanno elaborato queste possibili varianti convenzionali interpretative:

"(a) [lo statuto] può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;

(b) [lo statuto] può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di S.p.A.;

(c) [lo statuto] può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

(d) [lo statuto] può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria."

Nel rispetto quindi del dettato normativo vigente nonché in linea con la Massima n. 124/2012 del Consiglio Notarile di Milano sopra citata, la clausola statutaria che si propone di approvare con il presente provvedimento, relativamente all'organo di controllo (articolo 19), è quindi formulata in modo da lasciare ampia libertà di decisione al Socio (Comune di Torino) nella relativa sede assembleare di nomina;

- sempre all'articolo 19, si propone l'aggiunta del comma che recita "A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina dell'organo di controllo, la composizione del medesimo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 01059/064)." Detto comma recepisce la normativa di cui alla Legge n. 120/2011 ed è in linea con quanto deliberato sullo stesso tema dal Consiglio Comunale in data 6 maggio 2013 (mecc. 2013 01059/064);
- all'articolo 23 "Informativa" si propongono:
  - (i) precisazioni a conferma dell'esigenza di mantenere il collegamento di informazioni tra Società ed il Socio Comune;
  - (ii) l'inserimento di un comma relativo all' "obbligo di fornire ai Consiglieri comunali le informazioni e le notizie richieste" nella stessa formulazione presente negli "Indirizzi" della Holding approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064);
  - (iii) l'inserimento di un comma relativo al "diritto dei Consiglieri Comunali ad ottenere notizie ed informazioni dalla Holding e dalle società partecipate che svolgono servizi pubblici locali / servizi di interesse generale" nella stessa formulazione presente negli "Indirizzi" della Holding approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064).

Ad oggi, pertanto, vista la normativa di cui alla Legge n. 120/2011 ed al D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 in tema di parità di accesso del genere meno rappresentato, visti gli indirizzi del Consiglio Comunale espressi con precedente deliberazione approvata in data 6 maggio 2013 (mecc. 2013 01059/064), vista la normativa di cui alla Legge 12 novembre 2011 n. 183 e dal successivo Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 sul tema della composizione degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, visto l'articolo 4 comma 5 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 e s.m.i. in tema di composizione degli organi di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, si rende necessario approvare la modifica degli articoli 9, 10, 12, 15 e 19 dello statuto della società "FCT Holding S.r.l.", a Socio Unico Comune di Torino, al fine di adeguare dette clausole alle vigenti disposizioni di legge.

Si rende, altresì, opportuno approvare le ulteriori modificazioni / correzioni / integrazioni agli articoli 1, 5, 6, 9, 11, 12 e 23 dello statuto sociale in quanto di mera precisazione e di opportunità.

Conseguentemente, è necessario autorizzare la Città di Torino, e per essa il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare all'Assemblea che sarà convocata per approvare dette modificazioni secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale allegato 1.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni agli articoli 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 19 e 23 dello statuto della società "FCT Holding S.r.l.", a Socio Unico Comune di Torino, secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.           );
- 2) di autorizzare la Città, quale socio, e per essa il Sindaco o il suo delegato, a partecipare all'Assemblea che sarà convocata per discutere e deliberare in merito alla modificazione dello statuto di cui al citato punto 1), con facoltà di approvare il nuovo testo dello Statuto, eventualmente apportando marginali modifiche formali e non sostanziali;



- 3) di dare successiva comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale in esecuzione del punto 3) del dispositivo della deliberazione (mecc. 2013 01059/064) portante "SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA CITTÀ DI TORINO – MODIFICHE STATUTARIE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE 120/2011 E DAL SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO D.P.R. 30 NOVEMBRE 2012 N. 251: APPROVAZIONE".  
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO  
F.to Fassino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI  
F.to Mora

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

E' allegato al presente provvedimento il seguente:  
allegato 1.

---

In originale firmato:

IL SEGRETARIO  
Penasso

IL PRESIDENTE  
Levi

---